

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 23/09/2015

n. 45548

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Armi - - da taglio e punta (armi bianche)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO	Maria Cristina	-	Presidente	-
Dott. TARDIO	Angela	-	Consigliere	-
Dott. CAVALLO	Aldo	-	Consigliere	-
Dott. SANDRINI	Enrico G.	-	rel. Consigliere	-
Dott. CASA	Filippo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 183/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 5.03.2014 la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore generale della Repubblica, riformava parzialmente la sentenza in data 5.06.2012 del Tribunale di Cremona, che aveva condannato M. A. alla pena di mesi 6 di arresto per aver portato fuori dalla propria abitazione, il (OMISSIS), un coltello a scatto della lunghezza di 17 cm, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni 1 mesi 6 di arresto sul presupposto che il fatto integrava il reato autonomo di cui all'art. 699 c.p., comma 2 (e non al comma 1).
2. Ricorre per cassazione M.A., a mezzo del difensore, deducendo vizio della motivazione con riguardo all'insussistenza nel caso di specie del reato di cui all'art. 699 c.p. e dell'aggravante, non formalmente contestata, di cui al 2 comma della norma incriminatrice, dovendo ricondursi il possesso del coltello, detenuto dall'imputato all'interno della propria autovettura per spezzettare la sostanza stupefacente che egli assumeva, all'ipotesi della L. n. 110 del 1975, art. 4.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Costituisce orientamento costante e consolidato di questa Corte che il porto di un coltello a scatto (c.d. molletta) integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699 c.p., comma 2, per la quale è prevista la pena minima di 18 mesi di arresto, e non quella di cui al medesimo art. 699 c.p., comma 1, nè tantomeno quella di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, trattandosi di un'arma bianca propria, assimilabile a un pugnale o stiletto, naturalmente destinata all'offesa alla persona, e di cui è perciò vietato il porto in modo assoluto, non

essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del 18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell'1/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n. 22285 del 29/04/2004, Rv. 228194).

3. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrato, nella fattispecie concreta (non avendo il ricorrente messo in discussione la natura di "molletta", avente le caratteristiche di un pugnale, del coltello in possesso dell'imputato), il reato di cui all'art. 699 c.p., comma 2, irrogando la pena (minima) per esso prevista, è dunque giuridicamente ineccepibile e risulta conforme alla contestazione contenuta nella rubrica, che addebita al M. - testualmente - il "reato p. e p. dall'art. 699 c.p. per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto della lunghezza di 17 cm", senza alcun riferimento al primo comma della norma incriminatrice, e non essendo necessaria la formale contestazione di alcuna aggravante in ragione della natura autonoma della fattispecie di reato puntualmente descritta con riferimento alla natura dell'arma (Sez. 1 n. 12427 del 1994, sopra citata).

4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2015

Note

Utente: Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza -
www.iusexplorer.it - 11.05.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156